



17 NOV. 2009

Proc. 219671/08

Al Comune di Piedimonte San Germano
Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia
Piazza Municipio, 1
Cap. 03030 – PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

e, p.c., Al Ministero per i beni e le attività culturali
Servizio III – pianificazione e qualità del paesaggio
Via San Michele, 22
00153 - ROMA

Oggetto: interpretazione dell'art. 134, lett. c), del D.Lgs. 42/04 – “beni tipizzati”

Il Comune di Piedimonte San Germano ha chiesto il parere di questa direzione regionale in merito alla interpretazione dell'art. 134, lett. c), e s.m.i., del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio).

L'art. 134, che definisce i “Beni paesaggistici”, è stato oggetto di ripetute modifiche legislative; in particolare, la lettera c) è stata modificata come di seguito riportato:

- Nel testo originale, alla lettera c) dell'articolo 134 comma 1 erano annoverati “gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156”;
- A seguito della modifica introdotta con l'art. 4 del D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 157, sempre alla lettera c) dell'articolo 134 comma 1 erano annoverati come oggetto di tutela “gli immobili e le aree tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156”;
- Infine, a norma dell'art. 2 del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63, rientrano nella categoria dei beni paesaggistici elencata alla lettera c) dell'articolo 134 “gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156”.

In sostanza, nella prima, seconda e terza versione del testo dell'articolo 134 del Codice è introdotta e rimane confermata la categoria dei beni paesaggistici "sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156".

Ovvero in tutte e tre le versioni del testo il Codice riconosce ai piani paesaggistici la possibilità di sottoporre a tutela immobili ed aree in sede di formazione del piano paesaggistico, e quindi con procedimento autonomo e diverso da quelli elencati alla lettera a), che considera immobili ed aree di cui all'articolo 136 individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 (con le procedure in essi disciplinate), e alla lettera b), ossia le aree di cui all'articolo 142 (categorie di beni sottoposti a tutela "ope legis")

A tale riconoscimento, per contro, si contrappone una oscillazione nella definizione di tale categoria: infatti nella seconda versione dell'art. 134, alla categoria di beni genericamente elencata alla lettera c), era stata introdotta la qualificazione di "**beni tipizzati**" non più riproposta nel successivo D.Lgs. 63/08.

Secondo la norma i piani paesaggistici potevano effettuare direttamente il riconoscimento di tali beni con l'esplicita menzione nella normativa di piano e l'individuazione grafica nella tavole tecniche.

Nella terza e attualmente in vigore versione dell'articolo 134 nella categoria di beni elencata alla lettera c) è stata sostituita la qualificazione di "**tipizzati ed individuati**" con la qualificazione di "**ulteriori ... specificamente individuati a termini dell'articolo 136**"

Durante il biennio di vigenza dell'art. 4 del D.Lgs. 157/06 la Regione Lazio, nell'ambito della propria attività di pianificazione svolta congiuntamente con il Ministero per i beni e le attività culturali, ha adottato il piano territoriale paesistico regionale (PTPR) con deliberazioni di Giunta n. D.G.R. 556/07 e n. 1025/07.



Nel piano, in conformità con le disposizioni del Codice, testo al tempo in vigore, sono stati individuati e graficizzati i beni *tipizzati* (art. 10 delle norme tecniche di attuazione del PTPR).

Ciò premesso, sostiene il Comune che a seguito della riforma introdotta con il D.Lgs. 63/08 l'individuazione e la graficizzazione dei beni nel PTPR non sia più sufficiente ai fini della loro inclusione nella categoria dei "beni paesaggistici" tutelati di cui alla lettera c) dell'articolo 134 del Codice testo attualmente in vigore, ma occorra anche il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico (artt. 137ss.) in forza del rinvio all'art. 136 operato dalla norma; con la conseguenza che, alla luce della normativa attuale, gli immobili e le aree *tipizzati* del Comune di Piedimonte San Germano, individuati durante la vigenza dell'art. 4 del D.Lgs. 157/06, non dovrebbero più essere considerati "beni paesaggistici" vincolati, mancando la dichiarazione di notevole interesse pubblico.

A sostegno di tale tesi, il Comune richiama la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 8 aprile 2008, n. 2, che, in tema di prevalenza delle disposizioni del testo unico dell'edilizia (D.P.R. 380/01) sulle norme legislative regionali previgenti, afferma che le leggi statali che modificano i principi fondamentali che regolano le materie di cui all'art. 117 della Costituzione abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Comune chiede di sapere se effettivamente tale interpretazione sia corretta e se di conseguenza sia cessata la tutela paesaggistica sui predetti beni *tipizzati*.

In merito, si ritiene quanto segue.

La questione è stata sollevata da diverse amministrazioni comunali, a conferma della sua rilevanza; infatti da essa dipendono importanti tematiche strettamente collegate (autorizzazioni paesaggistiche, accertamento di compatibilità paesaggistica, condono edilizio in area vincolata). La materia, peraltro, è di competenza statale, dal momento che verte sulla corretta interpretazione di una disposizione del Codice per i beni culturali ed il paesaggio. Correttamente, il Comune di Piedimonte San Germano ha formulato il quesito anche al competente ufficio del Ministero per i beni e le attività culturali il quale, da parte



sua, ha interpellato l'ufficio legislativo ministeriale, esprimendo, nel contempo, alcune valutazioni.

Per avere quindi una risposta definitiva occorre attendere il parere dell'ufficio legislativo ministeriale che non si è ancora espresso. Tuttavia, considerato che il parere è stato chiesto nel gennaio 2009 e che la questione presenta particolare rilevanza per l'esercizio delle funzioni di tutela paesaggistica di questa direzione regionale, si ritiene utile fornire alcune indicazioni al fine di evitare che i beni paesaggistici individuati nel PTPR rimangano privi di tutela in attesa che venga eventualmente approvata la dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Questa Direzione ritiene, così come già evidenziato dal Servizio Pianificazione e Qualità del Paesaggio del Ministero nella richiesta di parere all'ufficio legislativo, che in base al principio *tempus regit actum* la Regione Lazio ha attuato correttamente la norma di riferimento dell'epoca, e che **la versione attuale della lett. c) dell'art. 134 non declassa i beni assoggettati a tutela sulla base della normativa previgente.**

In tal senso, si condivide l'interpretazione ministeriale secondo il riferimento all'art.136 si riferisce alle **categorie** di beni indicati dall'articolo 136 e non alla procedura di individuazione, risultando altrimenti indistinta la previsione della lettera c) da quella della lettera a) dello stesso articolo 134, che include anch'essa fra i beni paesaggistici " .. *gli immobili e le aree di cui all'art. 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141*". Infatti, la norma introdotta col D.Lgs. 63/08 specifica che si tratta di "... **ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'art. 136 ...**", sottoposti a tutela dal PTPR.

La differenza rileva proprio nel procedimento di riconoscimento, in quanto esclusivamente per i beni di cui alla lettera a) è necessaria la dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui agli art. 138ss. del codice, mentre per quelli della lett. c) resta valida la tutela prevista col PTPR. In entrambi i casi si tratta delle tipologie di beni di cui all'art. 136 del codice.

Al riguardo si rileva peraltro che nel piano adottato dalla Regione Lazio la qualificazione di "tipizzati" degli immobili e delle aree sottoposti a tutela dal Piano contenuta nella precedente versione del Codice è stata intesa non quale tipologie genericamente richiamate ma quale "insieme di beni" con caratteristiche omogenee "specificamente



individuati” nel piano stesso attraverso appositi elenchi (repertori) e adeguata perimetrazione su cartografia in scala 1:10.000.

Di conseguenza, la sopravvenuta normativa statale non appare in contrasto con la precedente e, pertanto, non ha alcun effetto abrogativo sulla normativa regionale introdotta col PTPR.

In conclusione, in attesa del definitivo pronunciamento dell’ufficio legislativo del Ministero, **i Comuni sono tenuti a considerare gli immobili e le aree tipizzati, individuati nel PTPR, come aree soggette a vincolo paesaggistico.**

Infatti, a prescindere dalle difficoltà interpretative della norma, non sembra rispondere alla volontà del legislatore del 2008 aprire una finestra temporale compresa fra l’adozione del PTPR e la eventuale dichiarazione di interesse nella quale sia sospesa la tutela dei beni paesaggistici già riconosciuti in sede di adozione del piano territoriale paesistico regionale.

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito della Regione Lazio alle pagine web:


<http://www.regione.lazio.it/web2/contents/urbate/pareri.php>

<http://www.regione.lazio.it/web2/contents/ptpr/>

Il dirigente dell’Area
Pianificazione Paesistica e Territoriale
(arch. Giuliana De Vito)



Il Dirigente dell’Area Legislativo
Contenzioso e Conferenze di servizi
(drtssa Marina Ajello)



Il Direttore
(arch. Daniele Iacovone)



GDP/GDV

